



### 3. «Soltanto consultivo»? Sul valore del consigliare nella Chiesa

Alphonse Borras, *La Rivista del Clero Italiano*, 5/2016, 377-393

«Il Vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua Chiesa diocesana perseguendo l'ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un'anima sola (cfr. *At* 4,32). Perciò, a volte si porrà davanti per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo, altre volte starà semplicemente in mezzo a tutti con la sua vicinanza semplice e misericordiosa, e in alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo, per aiutare coloro che sono rimasti indietro e - soprattutto - perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade. Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico [...]. Ma l'obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente l'organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti».

Papa Francesco, *Evangelii Gaudium*, 31

Nella sua esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, papa Francesco ricorda che «l'azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa» (n. 15). Egli si pone così sulla scia dell'enciclica *Redemptoris missio* di Giovanni Paolo II il quale, nel 1990, affermava che l'annuncio del Vangelo è «il compito primo della Chiesa» (n. 34). «È nella misura in cui la comunità ecclesiale si lascia evangelizzare che evangelizza», cioè che rende «presente nel mondo il Regno di Dio» (cfr. *EG* 176). In effetti è in tale prospettiva che la Chiesa s'iscrive nella storia per portare quest'ultima al suo compimento, alla pienezza che a essa è promessa e già avviata dall'incarnazione del Verbo di Dio, dalla sua morte e resurrezione e dalla Pentecoste dello Spirito: la riconciliazione dell'umanità, di tutti gli esseri umani, «un cielo nuovo e una terra nuova» (2Pt 13, cfr. Ap 21,1). Dio vuole in effetti salvare tutti gli esseri umani e che essi giungano alla conoscenza della verità (cfr. 2Tm 2,4). «Questa salvezza, che Dio realizza e che la Chiesa *gioiosamente* annuncia, è per tutti»<sup>1</sup>. Tutti gli esseri umani sono amati da Dio<sup>2</sup>.

Ogni essere umano merita di sentirsi dire: «Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti» (*EG* 164). Questo è il *kerygma*, il 'primo' annuncio, il messaggio primordiale che la comunità ecclesiale ha l'obbligo di comunicare. Ed esso concerne l'infinita misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo (cfr. *EG* 114).

#### Tono evangelico e slancio missionario

Queste affermazioni non sono una digressione. Ci introducono al cuore del nostro tema: la Chiesa evangelizza, evangelizza anche grazie alle sue istituzioni nel duplice senso in cui evangelizza grazie alla mediazione di queste e in quanto istituzione. Le istituzioni ecclesiali sono di per se stesse un messaggio in quanto veicolano, mediano e comunicano un messaggio.

Questo è particolarmente vero per quanto concerne le istituzioni sinodali - gli organismi di partecipazione, come dice papa Francesco, facendo espresso riferimento al sinodo diocesano (cann. 460- 468), al Consiglio presbiterale (cann. 495-502)<sup>3</sup>, al Consiglio pastorale diocesano (cann. 511-514) e al Consiglio pastorale parrocchiale (can. 536)<sup>4</sup>.

Quanto alla finalità, alla ragion d'essere di tali istanze di partecipazione, amo citare quel che Paolo VI diceva a proposito del Consiglio pastorale diocesano il cui fine è «promuovere la conformità della vita e dell'azione del popolo di Dio con il Vangelo»<sup>5</sup>. E questo vale *a fortiori* per tutti i Consigli della Chiesa che, in altri termini, hanno senso solo per verificare il 'tono evangelico' della comunità ecclesiale.

Come dice papa Francesco, il loro obiettivo non è di organizzare la Chiesa, ma di porla in stato di missione. L'organizzazione è seconda - né principale, né secondaria - al servizio dell'edificazione della Chiesa e dell'annuncio del Vangelo *in questo luogo*. Sul piano della diocesi, l'organizzazione spetta alla curia diocesana, mentre le istanze sinodali - il sinodo diocesano, il Consiglio presbiterale e i Consigli pastorali - partecipano allo slancio missionario, costantemente da sostenere, della Chiesa locale diocesana. La curia diocesana è, in tal senso, al servizio del governo del Vescovo circondato dai suoi Consigli<sup>6</sup>.

### **Una comunione dinamica, aperta e missionaria?**

Torniamo alla citazione in esergo di papa Francesco che dice che il vescovo «in alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo [...] soprattutto perché il gregge stesso possiede un suo olfatto, per individuare nuove strade» (*EG* 31). La metafora dell'olfatto ci ricorda quel che J. H. Newman diceva del *sensus fidelium* che è in qualche modo il 'fiuto' del popolo di Dio che «non può sbagliarsi nel credere» (*LG* 12a, *in credendo falli nequit*). Il senso dei fedeli non permette loro soltanto, sotto la guida dei pastori, di aderire in modo indefettibile nella fede, ma di penetrare più profondamente la Parola di Dio con giustezza e discernimento per metterla più perfettamente in opera nella vita (cfr. *ibi*). Sappiamo che il tema del *sensus fidelium* resta un soggetto da approfondire teologicamente per adempiere al meglio alla funzione *profetica* del popolo di Dio. Gli organismi di partecipazione sono luoghi istituzionali dove i fedeli prendono parte alle decisioni che concernono l'annuncio del Vangelo *in questo luogo*. Non è forse così che i fedeli prendono corpo in quanto «comunione dinamica, aperta e missionaria»?

È a partire da questa triplice qualificazione che voglio interrogare una formula che caratterizza i Consigli della Chiesa menzionati poco fa sul piano della diocesi: il Codice di diritto canonico dice esplicitamente per ciascuno di essi che sono *soltanto* consultivi. Hanno voce soltanto consultiva <sup>7</sup>. Il *tantum consultivum* è in sé un'espressione restrittiva che non può non infastidire la sensibilità dei nostri contemporanei e costituisce una pietra d'inciampo nell'aiutarli a costituire una comunione dinamica, aperta e missionaria. Tale restrizione può, nel caso peggiore, bloccarli confermando in essi la convinzione che la Chiesa non vuole muoversi (cfr. «si è sempre fatto così», *EG* 33). Nulla a che vedere con una comunione «dinamica»! Tale restrizione può anche provocare l'allontanamento dei fedeli per mancanza di ascolto dei pastori, ovvero «a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni» (*EG* 102). Nulla a che vedere con una comunicazione «aperta»! Tale restrizione può infine ridurre il loro slancio missionario di battezzati, incorporati al Cristo e partecipi della sua triplice funzione sacerdotale *profetica* e regale, e compromettere l'accoglienza della Buona Novella. Niente a che vedere, neppure, con una comunione «missionaria»! L'immensa speranza sollevata dal pontificato attuale incoraggia a riprendere di nuovo l'impulso dato dal Vaticano II alla partecipazione dei fedeli alla vita e alla missione

della Chiesa.

E in tale prospettiva che voglio esaminare il carattere problematico del *tantum consultivum* dal punto di vista ecclesiologico per proporre una formulazione canonicamente più soddisfacente che rispetti la vocazione dei fedeli e la loro missione «nella Chiesa e nel mondo» (LG 31a e 32; cann. 204, 208 e 211).

### «Consultivo» versus «deliberativo»

Il primo limite del termine 'consultivo' gli deriva dal termine antinomico 'deliberativo'. Un'istanza o una procedura è consultiva perché non è - e non può essere - *deliberativa*. Un Consiglio di Chiesa non è in linea di principio deliberativo nel senso che, a differenza delle istituzioni secolari delle nostre democrazie contemporanee, l'insieme dei suoi membri non ha potere sovrano per prendere decisioni. Non c'è uguaglianza di voci. Detto in modo brutale, la Chiesa non è una democrazia. Il popolo di Dio non è governato dal popolo sovrano. Rimando qui al concetto di sovranità in senso politico per designare il titolare legittimo del potere (*potestas, dominium o imperium*) la cui volontà non conosce volontà superiore e che si esercita con una forza superiore a tutte le altre volontà. «In tal senso», scrive Eric Maulin, «il sovrano è la fonte della forza obbligatoria dell'intero diritto positivo, anche se non ne determina necessariamente il contenuto [...]. La sovranità significa dunque il potere *esclusivo* del suo titolare di comporre o modificare l'ordine giuridico»<sup>8</sup>.

Il popolo di Dio è governato da Dio, ma secondo un insieme di mediazioni varie e complesse. È in primo luogo la Parola di Dio che, in virtù dell'azione dello Spirito, governa e guida la comunità dei fedeli che la accolgono nella fede, la mettono in pratica e ne offrono testimonianza. Tutti i fedeli, compresi i pastori, sono sotto la Parola di Dio - il rito dell'evangelario aperto al di sopra della testa del vescovo di nuova ordinazione ne è il segno. Ma è anche la Tradizione vivente della Chiesa, che accoglie la Parola di Dio, l'attesta e la trasmette. Il *traditum* è il *tradendum* sotto l'assistenza dello Spirito Santo. E la Chiesa che trasmette quel che lei stessa ha ricevuto è tesa verso la pienezza escatologica. È sotto il giudizio escatologico. C'è, al servizio della Scrittura e della tradizione, l'autorità dei pastori, in particolare nel loro magistero. Come ricorda il Vaticano II, «nessuna di queste realtà sussiste senza le altre» (*Dei Verbum* 10c). L'insieme dei fedeli grazie al loro *sensus fidei* contribuisce all'accoglienza, alla trasmissione e alla proposta della Parola di Dio. Nel popolo dei fedeli vi è una diversità, molteplicità e complementarità dei carismi, doni dello Spirito fatti a ciascuno per il bene di tutti in vista dell'edificazione della Chiesa e della sua missione. In più, nel suo seno godono di un'autorità particolare i santi che manifestano l'azione di Dio nel loro cuore e nel mondo.

Nel popolo di Dio, vi è un'uguaglianza radicale di tutti i fedeli in ragione del battesimo. Uniti al Cristo sacerdote, profeta e re, i battezzati prendono parte alla sua triplice funzione sacerdotale e regale ed esercitano, ognuno per la sua parte, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa affinché essa la compia nel mondo (cfr. *LG* 3 la; *CIC* 1983 can. 204 § 1). Ma, in virtù della varietà dei carismi di ognuno, tutti i battezzati partecipano «ciascuno secondo la sua condizione» alla vita della Chiesa e alla sua missione (*LG* 32; cfr. cann. 96, 204 § 1, 207 e 208, *ChL* 24). Torna qui in mente l'adagio commentato da Padre Y. Congar: nella Chiesa, si dice che «tutti fanno tutto» (latino: *omnes omnia facili*), però si affrettava a precisare: «ma nell'ordine (cfr. 1Cor 14,33), cioè né allo stesso posto, né allo stesso modo, né allo stesso titolo»<sup>9</sup>. Siamo di fronte a una comunione organica - diversità e complementarità - basata sulla dignità comune di tutti i battezzati nella Chiesa e nel cuore di questo mondo. «Siamo tutti uguali in un popolo convocato dal Padre. Siamo tutti differenti nell'unico Corpo del Cristo. Siamo tutti animati e

uniti dai doni dello Spirito»<sup>10</sup>.

Vi è dunque anche un'asimmetria nella partecipazione di tutti alla vita della Chiesa e della sua missione. Il ministero ordinato, singolarmente dei pastori - vescovi e sacerdoti - è strutturante e non soltanto costitutivo. Esso attesta l'apostolicità fondativa della Chiesa, cioè il suo ancoraggio nella fede apostolica ereditata dagli apostoli e vissuta nello Spirito, in una comunione a un tempo diacronica (lungo i secoli) e sincronica (fra le Chiese locali). L'investitura sacramentale istituisce nel ministero 'apostolico', nel duplice senso che tale ministero s'inscrive nella scia della missione affidata da Gesù Cristo ai Dodici apostoli e che, per tale motivo, garantisce l'apostolicità della fede<sup>11</sup>. Il sacramento dell'ordine dona la grazia per tale ministero: prende coloro che la Chiesa chiama in tutta la loro vita e per tutta la loro vita, in maniera irreversibile, essendo il dono di Dio senza pentimento.

Nella conduzione della Chiesa - nel suo governo *pastorale* - vescovi e preti significano e realizzano la sola e unica mediazione sacerdotale di Cristo, capo del Corpo ecclesiale edificato dallo Spirito Santo. Esercitano a questo titolo un ministero sacerdotale di presidenza della Chiesa e della sua eucaristia. Come lui, rappresentano sacramentalmente il Cristo, il buon pastore per eccellenza, che conduce la sua Chiesa verso il Regno, perché essa diventi tutta intera un popolo sacerdotale, profetico e regale<sup>12</sup>.

In virtù di tali presupposti teologici, la partecipazione dei fedeli ai processi di decisione non può essere 'deliberativa' nel senso in cui, a parità di voci, essi prenderebbero le decisioni a maggioranza semplice o qualificata. Il ministero ordinato del vescovo e dei preti accorda loro uno statuto particolare di garanti dell'apostolicità della fede tanto attraverso il tempo, in maniera diacronica in rapporto alle origini, quanto nell'attualità della comunione della Chiesa, in maniera sincronica. È perché non può essere deliberativa che la partecipazione dei fedeli è consultiva. Ma dall'assenza di voce deliberativa si deve concludere comunque che i fedeli avrebbero voce *soltanto* consultiva?

### **Marginalizzazione ecclesiale e aspirazioni contemporanee**

La cultura contemporanea determina nei fedeli costumi e usanze democratiche. «L'individuo (moderno)», scrive Jacques Vermeulen, «rivendica la sua autonomia e vuole essere trattato da adulto: è questo il prezzo della sua dignità»<sup>13</sup>. All'inizio di questo XXI secolo la Chiesa misura con particolare acutezza lo scarto, se non il divario, fra le richieste della modernità e le pratiche che le sono proprie in materia di partecipazione dei fedeli alla vita ecclesiale e alla testimonianza del Vangelo. Essa non può non confrontarsi con l'aspirazione legittima non solo di prendere parte alla testimonianza della comunità ecclesiale, ma anche, di conseguenza, di essere parte integrante, in un modo o in un altro, delle decisioni relative alla vita della Chiesa. Papa Francesco non ha forse constatato - se non deplorato - che, in parte, la responsabilità ecclesiale dei laici è carente perché non ha «trovato spazio nelle loro Chiese particolari per potere esprimersi e agire, a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni» (*EG* 102)?

Da parte del governo episcopale, è doveroso constatare, in un contesto culturale d'ipermodernità, una vera e propria tensione fra il persistere di uno stile monarchico, se non autocratico, e l'incidenza largamente diffusa di un ethos democratico. Male vissuta o piuttosto male accettata, tale tensione può condurre sia all'autoritarismo di un potere isolato che pretende di decidere tutto, controllare e dettare legge, sia alla paralisi di un potere che, sotto la pressione di terzi, non decide, con grave danno di coloro che pretende servire, ma che non governa più. Il *tantum consultivum* non aiuta ad attenuare la tensione! La tensione è, secondo

me, inevitabile dopo lunghi secoli di governo personale e a scapito di apprendistati sufficienti di esercizio collegiale e sinodale della responsabilità episcopale. Che quest'ultima sia - e rimanga - eminentemente personale non significa affatto che il vescovo debba governare da solo o in maniera isolata.

Benché la Chiesa affermi o non smetta di ripetere di non essere una democrazia, non può neppure presentarsi come una monarchia o una oligarchia, anche se, per certi aspetti, i suoi funzionamenti talora le danno ancora torto. E per lei necessario in effetti andare incontro alle attese di partecipazione nelle sue istanze di governo che le pratiche collettive secolari - sociali, sindacali e politiche - determinano presso i fedeli, cittadini della «città terrestre». È per puro mimetismo?

### **Fraternità ecclesiale, corresponsabilità battesimale e ministero apostolico**

Le attese di una Chiesa più partecipativa hanno un fondamento teologico: in virtù del battesimo, gli esseri umani sono stati ristabiliti nella loro dignità di figli di Dio ed essi sono stati dati gli uni agli altri come fratelli e sorelle in una fraternità ecclesiale che prefigura la fraternità universale alla quale è promessa l'umanità intera. Dal momento in cui sono stati toccati, quale che sia il grado, dalla Parola di Dio, i battezzati devono tutti rispondere della grazia che è stata fatta loro e prendere parte insieme all'annuncio del Vangelo, ognuno secondo la sua vocazione, i suoi carismi o il suo ministero. Siamo qui di fronte alla cattolicità della Chiesa che discende dalla cattolicità della fede.

Per il fatto che, *in questo luogo*, la Parola di Dio è annunciata e i sacramenti vi sono celebrati, la Chiesa di Dio - questo mistero di convocazione dell'umanità all'alleanza - si realizza là dove degli uomini e delle donne accolgono la Parola e la celebrano nella fede. Riconoscere che il mistero della Chiesa si realizza *in questo luogo* significa riconoscere che la Parola di Dio sa parlare sotto tutti i cieli e in tutti i tempi<sup>14</sup>. Se il corpo ecclesiale è detto cattolico, lo è in funzione del suo capo, il Cristo che ricapitola tutta la creazione. San Paolo dice che la Chiesa è «pienificata», resa piena dal Cristo, colmata, potremmo dire, da quel che lui stesso riceve dal Padre nello Spirito (Ef 1,6.23; 4,10.13; Col 1,19; 2,9-10). Parlare di cattolicità della comunità ecclesiale significa riconoscere che quest'ultima è chiamata a tradurre una diversità protesa verso l'unità, a vivere un'apertura all'universale abbracciando le particolarità. È questa la sfida di una reale inculturazione del Vangelo *in questo luogo*.

Attraverso la loro partecipazione alla vita divina, in virtù del battesimo e secondo la diversità dei doni dello Spirito, i fedeli del Cristo sono resi 'corresponsabili' della vita ecclesiale e della missione evangelica<sup>15</sup>. È all'interno e al servizio della corresponsabilità *battesimale* di tutti che bisogna comprendere la collaborazione *ministeriale* di alcuni. È in funzione dell'autorità «con la quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il proprio corpo» {PO 2c; cfr. LG 21 e 28) che i ministri ordinati sono posti asimmetricamente in rapporto agli altri fedeli. Il loro ministero è, propriamente parlando, di essere al servizio dei loro fratelli e delle loro sorelle battezzati, di «servire il popolo di Dio» (nuovo canone 1008), di disporli alla sua missione<sup>16</sup>.

Essi sono al servizio dell'apostolicità di *tutto* il popolo di Dio in seno al quale i fedeli concorrono tutti insieme, ognuno a suo modo, all'opera comune (cfr. LG 30, latino: *ut cuncti suo modo ad commune opus unanimiter cooperuntur*). In base alla loro autorità pastorale, spetta ai vescovi e ai preti mantenersi in ascolto del popolo che è loro affidato. Quest'ultimo vive dello Spirito del Cristo e beneficia dei suoi doni. È insieme - pastori e fedeli - che essi devono rendere testimonianza del Vangelo per essere *in questo luogo* la Chiesa di Dio<sup>17</sup>. A tale scopo, pastori e fedeli devono parlarsi e intrattenersi gli uni con gli altri. Più precisamente, in

vista di una decisione da prendere, i pastori devono consultare collaboratori o altre persone prese individualmente o istanze stabilite prese collettivamente. Malgrado la loro posizione 'davanti' agli altri fedeli, i pastori non possono mai dimenticare che condividono con tutti la loro condizione di battezzati e insieme che si distinguono per la loro ordinazione al ministero apostolico. Questa tensione si giocherà nel modo in cui consultano e tengono consiglio. Vediamo con maggior profondità quel che implica tale consultazione *nella Chiesa*.

### **Consultare, ascoltare, chiedere un parere**

Consultare significa chiedere il parere di un individuo o di un gruppo. L'istanza che lo sollecita non è mai tenuta a seguirlo, anche nel caso di consultazione obbligatoria, cioè quando è sostenuta dal diritto, di chiedere un parere. Non è privo d'interesse rilevare la distinzione, presente anche nel diritto secolare, fra il parere e il voto. Il parere è l'opinione data a titolo consultivo in risposta a una domanda, mentre il voto è emesso in maniera spontanea. La comunità ecclesiale e i fedeli che la compongono hanno il diritto di formulare voti quanto a una condotta comune da adottare o a una strada da fare insieme. L'autorità pastorale ha l'obbligo di ascoltare tali voti. Quando sollecita un parere, l'autorità deve non soltanto porre chiaramente la domanda - e logicamente sapere in vista di quale decisione -, ma impegna se stessa perlomeno ad ascoltare - il che non è irrilevante, a meno che non creda di possedere tutta la verità, di detenere tutti i lumi in materia, ovvero di possedere lo Spirito santo. Sollecitare un parere è un atto che impegna e da cui, quale ne sia l'esito, l'istanza pastorale non esce indenne, soprattutto *nella Chiesa* dal momento che, malgrado la sua posizione di interfaccia istituzionale, essa fa organicamente corpo con l'insieme dei fedeli.

Il Codice di diritto canonico prevede che quando un superiore ha bisogno del parere di un gruppo di persone (latino: *coetus*) o di un collegio (latino: *collegium*)<sup>18</sup>, deve convocarlo e consultarlo in conformità con il diritto (can. 127 §1 e can. 166; cfr. 166-173 e gli statuti dell'istanza relativa). In tale ipotesi, perché l'atto di consultazione sia valido, occorre che il Superiore domandi il parere di tutti (can. 127 §1). Non può, in altri termini, procedere in maniera eclettica o selettiva, è il gruppo o il collegio in quanto tale che egli deve sollecitare. Quando il Superiore deve, per porre un atto, sollecitare il parere di persone prese individualmente, l'atto è invalido se omette di ascoltarle (can. 127 §2). Che consulti collettivamente (can. 127 §1) o individualmente (§2), è interessante per il nostro proposito sottolineare quel che dispone il Codice: «il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde» (cfr. 127 §2,2a; cfr. CIC1917 can. 105).

### **Pareri concordi e libertà del Superiore**

Tale disposizione tradizionale merita di essere valorizzata. Da un lato, il Superiore che consulta resta libero; dall'altro, non si discosterà dal parere senza una ragione prevalente. Detto altrimenti, in generale, *de facto* il Superiore, che si pone all'ascolto delle persone di cui sollecita il parere per una questione precisa, seguirà il loro parere concorde (latino: *votum concors*). Non è tenuto a farlo, ma *in generale* lo farà. Nessuno dubita che il Superiore che, in modo ripetuto, non seguisse i pareri concordi, finirà per vedere la sua credibilità largamente intaccata perché prende la sua decisione in modo isolato dal collettivo o dagli individui di cui è responsabile e che, in un modo o in un altro, fanno corpo con lui - e lui con loro. Applicata al ministero ordinato di pastori, vescovi e preti, nella guida pastorale delle comunità che sono loro affidate, la disposizione del can. 127§ 2, 2° traduce un'ecclesiologia che rispetta a un tempo la realtà del corpo ecclesiale del Cristo e, nel suo seno e al suo servizio, la libertà

dell'autorità pastorale nella sua posizione di 'faccia a faccia'.

Il principio enunciato dal canone 127 §2, 2° è dunque capitale per una giusta comprensione della consultazione *nella Chiesa*. Lo è altrettanto per una corretta applicazione delle diverse disposizioni del Codice e, più largamente, sia del diritto universale che del diritto particolare, soprattutto di una diocesi o di una Conferenza episcopale. Esso tempera l'altra disposizione, frequente nel Codice, che attribuisce a istanze sinodali *soltanto* un voto consultivo (lat. *votum tantum consultivum*). Viene in mente il sinodo diocesano (can. 466), il Consiglio pastorale diocesano (can. 514 §1) o parrocchiale (can. 536 §1), ma anche il Consiglio presbiterale (can. 500 §2)<sup>19</sup>.

Tali istanze hanno un carattere consultivo, vale a dire che esse non hanno voto deliberativo. Se invece lo avessero, la singolarità del ministero ordinato dei pastori verrebbe eliminata e la sua funzione di garanzia dell'apostolicità potrebbe essere compromessa. Una lettera circolare della Congregazione del clero dell'11 aprile 1970, *Presbyteri sacra ordinatione*, offriva del carattere consultivo del Consiglio presbiterale una descrizione che merita di essere citata perché vale ugualmente per le altre istanze prima menzionate. Vi si leggeva: «[Il Consiglio presbiterale] è detto consultivo perché non possiede voto deliberativo». E la Congregazione aggiungeva: «per cui non può emettere decisioni che obblighino il vescovo, a meno che il diritto universale della Chiesa abbia provveduto in modo diverso o il vescovo, in casi singoli, abbia ritenuto opportuno attribuire al consiglio voce deliberativa»<sup>20</sup>. Lo stesso documento romano definiva il Consiglio presbiterale come «organo consultivo di natura peculiare», fornendo due precisazioni. Da un lato, le deliberazioni si realizzano in unione con il vescovo e *mai senza* di lui, attraverso il lavoro comune (cfr. n. 9c). Dall'altro, la decisione spetta al vescovo, che è personalmente responsabile (cfr. n. 9d). Tali precisazioni sono illuminanti: la deliberazione *nella Chiesa* si realizza con il concorso di tutti, mai senza l'autorità pastorale che prende personalmente la decisione.

### **Collaborare all'elaborazione delle decisioni**

Nel 1997, l'Istruzione sui sinodi diocesani spiegava il loro carattere consultivo nel senso che il vescovo è libero di accogliere o meno le opinioni manifestate. «Tuttavia, ciò non significa trascurarne l'importanza, quasi fosse una mera consulenza "esterna" espressa da chi non ha alcuna responsabilità nell'esito finale del sinodo». Questo concorda con la sinodalità costitutiva della comunità ecclesiale in seno alla quale si dispiega la corresponsabilità di tutti, ognuno a suo modo. Inoltre, viene detto chiaramente che non vi è esterioresità dell'assemblea sinodale, in rapporto al vescovo diocesano, e *viceversa*<sup>21</sup>. L'istruzione proseguiva dicendo: «Con le loro esperienze e i loro consigli, i sinodali collaborano attivamente nell'elaborazione delle dichiarazioni e dei decreti» (n. 2). Sottolineo qui il termine 'elaborazione'. È proprio con il concorso di tutti che si elaborano decisioni pastorali che spetta al vescovo o al parroco, o ad altro pastore in causa, prendere *nella Chiesa*.

La distinzione che ci viene dal campo della sociologia fra «elaborare una decisione» (*law-making*) e «prendere una decisione» (*law-taking*) può aiutarci nel campo canonico. In quanto soggetto di diritto, in virtù della sua sinodalità costitutiva, la comunità ecclesiale partecipa all'elaborazione delle decisioni che la riguardano, ma è l'autorità pastorale legittima a prenderle. In tale prospettiva, sarebbe più opportuno dire che le istanze dette consultive, in particolare il sinodo diocesano, Consiglio pastorale diocesano e Consigli pastorali parrocchiali, elaborano le decisioni la cui responsabilità finale spetta all'autorità pastorale che le prende.

L'attuale presidente del Consiglio pontificio per l'Interpretazione dei testi legislativi, card. Francesco Coccopalmerio, ha detto senza mezzi termini a proposito del Consiglio pastorale

parrocchiale che l'espressione *votum tantum consultivum* era un'espressione inadeguata, se la si comprendeva nel senso del diritto civile<sup>22</sup>. E anzi deplorabile se disprezza una visione organica della comunione, della corresponsabilità diversificata di tutti, dell'originalità del ministero apostolico e, in definitiva, della sinodalità della comunità ecclesiale.

Tali considerazioni sulla consultazione *nella Chiesa* ci aiutano forse a valutare meglio quel che è in gioco quando l'autorità pastorale sollecita un parere (o quando la comunità emette un voto), ovvero che, nella comunione organica della Chiesa, è in definitiva *tutta* la comunità nella *diversità* delle sue componenti che è chiamata a *tenere* consiglio (concertare, decidere insieme). Non è forse così che «tutti concordemente cooperano, nella loro misura, al bene comune» (LG 30)?

### **L'ecclesia, nella sua diversità, tiene consiglio**

La comunità ecclesiale ridiventa così soggetto attivo, soggetto di diritto - la «Chiesa-soggetto»<sup>23</sup> - protagonista della missione *in questo luogo*. Le istanze sinodali, come il sinodo diocesano e il Consiglio pastorale e anche, *mutatis mutandis*, il Consiglio presbiterale, sono così traduzioni istituzionali della partecipazione dei fedeli, della «Chiesa di soggetti», ed esse hanno tutte l'obbligo di rispecchiare la comunità ecclesiale nella sua diversità<sup>24</sup>. Tale diversità dei carismi, come pure dei servizi e ministeri che essi presuppongono, dà il diritto e impone il dovere a *tutti* i battezzati, pastori compresi, di avere la loro parola da dire sulla presenza e la testimonianza della comunità ecclesiale *in questo luogo*. È in virtù della sua cattolicità intrinseca che essa tiene consiglio per cercare e scoprire quel che lo Spirito le dice qui e ora per la realizzazione della sua missione. Si tratta di tenere consiglio in quanto corpo ecclesiale *in questo luogo* nella diversità dei suoi carismi, «dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi», secondo i termini dell'ultimo Concilio che si è espresso sul dovere dei pastori di «esaminare tutto e ritenere ciò che è buono»<sup>25</sup>.

Si può così misurare la portata ecclesiologica dell'implicazione dei fedeli nel processo partecipativo che, in definitiva, mira a verificare il tono evangelico e a rilanciare lo slancio missionario. Ho citato in precedenza Paolo VI in merito al tema concernente la finalità dei Consigli pastorali, stabiliti «al fine di promuovere la conformità della vita e dell'azione del Popolo di Dio con il Vangelo»<sup>26</sup>. I Consigli pastorali della diocesi o della parrocchia, come pure, per analogia, il sinodo diocesano, sono in qualche modo «la coscienza di cui si dota la comunità per verificare la propria fedeltà alla sua natura e alla sua missione, e per orientare o rendere dinamico verso una fedeltà sempre più perfetta»<sup>27</sup>. Spetta alla Chiesa essere fedele a ciò che la costituisce: il Vangelo, la Buona Novella dell'amore di Dio manifestata in Gesù Cristo e comunicata dal suo Spirito. Spetta a lei accogliere quel che, con un'attenzione al suo ambiente umano, alla società che la circonda, al «mondo di oggi», lo Spirito le mormora. Oggi come in origine, si tratta di discernere ciò che «lo Spirito dice alle Chiese» (cfr. Ap 2,7.11.17.29; 3.6.13.22). La deliberazione *nella Chiesa* implica il discernimento. L'esistenza cristiana suppone già, a titolo personale, il discernimento delle menti, buone e cattive, e attraverso tali 'mozioni', il riconoscimento di quel che lo Spirito del Cristo - il Soffio di Dio sempre riferito al Verbo! - ispira a ciascuno.

### **Cattolicità ecclesiale, inculturazione della fede e cattolicità della Chiesa locale**

Il discernimento non soltanto si fa *nella Chiesa*, ma *fa* la Chiesa nella misura in cui è insieme, nella diversità delle vocazioni, dei carismi e dei ministeri, che i battezzati ascoltano la Parola di Dio, esaminano i segni dei tempi, s'impegnano nella storia sotto l'azione dello Spirito Santo. Il discernimento è una pratica ecclesiale che necessita del concorso di tutti, ognuno a suo

modo, secondo il grado d'interesse e d'implicazione. Il discernimento discende in linea di principio dalla sinodalità ecclesiale, ma richiede una traduzione istituzionale, vale a dire dei luoghi, delle istanze, degli organi dove possa esercitarsi *nella Chiesa*.

È per questo motivo che le istituzioni citate fino a ora (sinodo diocesano, Consigli pastorali diocesani o parrocchiali, senza dimenticare il Consiglio presbiterale come consiglio di governo) sono garanzie non solo di una maggiore partecipazione dei battezzati, ma in tal modo di una migliore inculturazione della fede *in questo luogo*. Grazie al discernimento ecclesiale che tali istituzioni operano, esse suscitano un'attenzione ai segni dei tempi, accolgono i risvegli profetici, incoraggiano l'impegno dei battezzati, favoriscono una vera umanizzazione di questo mondo<sup>28</sup>.

Il discernimento sfocia in una decisione. L'autorità pastorale accoglie le conclusioni di un dibattito, raccoglie le risposte alle domande, sancisce i risultati delle consultazioni, prende atto dei pareri sollecitati, ecc. In breve, essa autentica i frutti del discernimento ecclesiale in vista delle decisioni da prendere. In generale, essa agirà in conformità con il canone 127: non si discosterà da quel che la comunità ecclesiale avrà espresso, salvo ragione prevalente. In virtù dell'ordine e in funzione del loro ufficio, i pastori prenderanno le decisioni. L'assunzione di una decisione significa che quanto è stato elaborato insieme è «posto nella Chiesa»; la decisione è in effetti suggellata dall'autorità di coloro che svolgono il ruolo di cerniera fra le comunità. Ritroviamo qui un aspetto dell'apostolicità del loro ministero.

In tale prospettiva, i pastori non esercitano il ministero in maniera isolata, ma con gli altri fedeli, o piuttosto *non senza* di essi. Riscoprono così una modalità comunitaria di esercizio del loro ministero. Non è irrilevante in una Chiesa cattolica latina dove la modalità personale del ministero è stata accresciuta per più di un millennio. Ne conosciamo le conseguenze, in particolare una marginalizzazione progressiva dei battezzati nell'elaborazione delle decisioni che li riguardano e un'atomizzazione dei vescovi e dei preti in rapporto al corpo ecclesiale. I fedeli, pastori inclusi, sono *in questo luogo* la Chiesa di Dio animata dallo Spirito Santo e guidata dal Cristo, il buon Pastore, per essere «il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo» (EG 114). Questo si gioca concretamente sul piano della Chiesa locale. Vi sono in questione dunque tanto la cattolicità quanto l'apostolicità che noi confessiamo nel Credo.

Ecclesiologicamente parlando, i Consigli ecclesiali non sono *puramente* consultivi perché lo Spirito è dato al corpo ecclesiale del Cristo in comunione con tutte le Chiese. Canonicamente parlando, sono dei luoghi istituzionali dove si *elaborano* decisioni che spetta, a chi di diritto, *prendere*. I fedeli e i loro pastori tengono consiglio, dei laici vengono sollecitati a dare il loro parere, dei preti vengono ascoltati dal loro vescovo, ecc. Secondo gradi diversi, essi partecipano all'elaborazione di decisioni. Non è forse così che possiamo favorire una «comunione dinamica, aperta e missionaria» {EG 31)?

## Note al testo

<sup>1</sup> EG 113. La sottolineatura di «gioiosamente» è mia, è forse l'invito alla gioia dell'annuncio del Vangelo a costituire il *kairos* del momento presente con papa Francesco.

<sup>2</sup> Tutti meritano di sapere fino a che punto Dio ci ama in virtù della morte e della risurrezione del Cristo e del dono dello Spirito Santo. E del resto nel cuore di tutti gli esseri umani che agisce la grazia di Dio. «... dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale» (GS §5, citato da EG 113)

<sup>3</sup> C'è un errore nel riferimento fatto da EG: si tratta non dei cann. 492-502, ma dei cann. 495-502.

<sup>4</sup> A differenza delle istituzioni precedenti, il riferimento al can. 537 per il Consiglio economico parrocchiale menzionato da EG 31 non è appropriato. Questo Consiglio non è, propriamente parlando, un'istanza sinodale, ma un'istanza 'ministeriale', un gruppo che svolge dei compiti. È composto da esperti, mentre le istanze sinodali non sono gruppi di *expertise*, ma luoghi istituzionali dove si tiene consiglio.

<sup>5</sup> Motu proprio *Ecclesiae sanctae* del 6 agosto 1966, n. 16 §1 *in fine*: «ita ut in vitae et actionis Populi Dei conformitas cum Evangelio promoveantur». Tale precisazione non è stata purtroppo ripresa nel Codice del 1983. C'è motivo per esserne dispiaciuti.

<sup>6</sup> Sul rapporto 'strumentale' della curia al servizio del governo del vescovo circondato dai suoi Consigli, mi permetto di rimandare a A. Borras, *Il vescovo diocesano, il suo Consiglio episcopale e il Consiglio presbiterale al servizio del governo della diocesi*, di prossima pubblicazione in «Studia canonica» 2014.

<sup>7</sup> *In synodo dioecessana [...] alii synodi sodalibus voto tantum modo consultivo gaudentibus* (can. 466); *Consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo* (can. 500 § 2); *consilium pastorale quod voto gaudem tantum consultivo* (can. 514 §1); *Consilium pastorale voto gaudet tantum consultivo* (can. 536 §2). Notiamo che il legislatore non lo dice del Consiglio economico parrocchiale che è un gruppo che svolge un compito, un'istanza di *expertise*.

<sup>8</sup> E. Maulin, *Souveraineté*, in D. Alland - St Rials (a cura di), *Dictionnaire de la culture juridique*, Quadrige/Lamy, PUF, Parigi 2003, pp. 1434-1439, qui p. 1435.

<sup>9</sup> Y. Congar, *Place et vision du laïcat dans la formation des prêtres après le Concile Vatican II*, «Seminarium», 28 (1976), p. 63.

<sup>10</sup> J. Rigai, *L'Eglise en chantier*, Parigi, Ed. Du Cerf, 1994, p. 213.

<sup>11</sup> Nella teologia cattolica, i ministeri ordinati rappresentano l'apostolicità del ministero e il suo ruolo di garanzia dell'apostolicità della fede, ricordano che il Corpo ecclesiale dipende da Dio, attraverso il Cristo nello Spirito, e significano la presenza del Risorto, capo di questo Corpo, che nello Spirito lo raduna e lo manda ad aprire la storia al suo compimento, alla pienezza alla quale, per grazia, essa è promessa.

<sup>12</sup> Grazie al loro ministero, i diaconi rappresentano sacramentalmente la diaconia del Cristo alla quale tutta la Chiesa è chiamata. Conducono i battezzati a diventare un popolo di servitori e ridanno a questo mondo il gusto del servizio. Si farà riferimento ai nuovi canoni 1008 e 1009 §3 del Codice, concernenti il sacramento dell'ordine, in particolare il diaconato. Cfr. A. Borras, *Les diacres d'après les nouveaux canons 1008 et 1009 §3*, «Revue Théologique de Louvain», 43 (2012), pp. 49-78.

<sup>13</sup> J. Vermeulen, *Hierarchie, quête individuelle et retour aux sources fondatrices*, «Bulletin ET», 18 (2007), 1-2, p. 223.

<sup>14</sup> La cattolicità è un carattere della Chiesa che noi confessiamo nel Credo. L'adesione alla fede discende dall'accoglienza qui e ora del Vangelo che si opera nella Chiesa di Dio *in questo luogo*. La Chiesa è una realtà storica e, per questo, traduce in un luogo la cattolicità della Chiesa (cfr. LG 23; CD 11; AG 191 1983 c.).

<sup>15</sup> Ricordo che è nell'esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* del 1989 che, per la prima volta in un testo del magistero, viene detto che il fedele laico è «corresponsabile, insieme con i ministri ordinati e con i religiosi e le religiose, della missione della Chiesa» (ChL 15a, cfr. 21a *in fine*). Cfr. A. Borras, *La coresponsabilité: enjeux théologiques et institutionnels*, in O. Bobineau & J. Guyon, *La coresponsabilité dans L'Eglise, utopie ou réalisme?*, Desclée de Brouwer, coll. «Religion & Politique», Parigi 2010, pp. 69-89.

<sup>16</sup> Cito volentieri la formula di Mgr. J. Dorè e del Prof. M. Vidal: «Affinché la Chiesa viva e svolga la sua missione di servizio del Vangelo *in questo mondo*, è necessario che, *in essa*, alcuni accettino di *servire* per predisporla alla sua missione - in altri termini: alcuni accettano di garantire nel suo seno dei *ministeri*» (J. Dorè -M. Vidal, *Introduction générale. De nouvelles manières de faire vivre l'Eglise*, in J. Dorè & M. Vidal (a cura di), *Des Ministres pour l'Eglise*, Bayard Editions/Centurion-Fleurus-Mame-Ed. Du Cerf, Parigi 2001, p. 14).

<sup>17</sup> Come dice così bene il Vaticano II a proposito dei preti - e questo vale *a fortiori* per i vescovi di cui sono i collaboratori avvertiti -, «presiedano e servano la loro comunità locale, in modo che questa possa degnamente esser chiamata col nome di cui è insignito l'unico popolo di Dio nella sua totalità, cioè Chiesa di Dio» (LG 28a).

<sup>18</sup> Un collegio è un insieme di persone fisiche, composto di almeno tre individui, dove i membri ne determinano l'azione prendendo parte in comune alle decisioni da prendere, a parità di diritto o no, secondo il diritto e gli statuti (cfr. can. 115 §2).

<sup>19</sup> Vengono in mente anche certe categorie di persone che, in un concilio particolare, hanno soltanto un suffragio

consultivo (cfr. can. 443 §3, 4 e 5) o ancora in seno ad una Conferenza dei vescovi agli Ordinari di un altro rito che, in linea di principio, hanno soltanto un voto consultivo (cfr. can. 450 §1).

<sup>20</sup> Congregazione per il Clero, *Lettera circolare* Presbyteri sacra ordinatione *sui consigli presbiterali*, «La Documentation catholique», 67 (1970), p. 529.

<sup>21</sup> Congregazione per i Vescovi e Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, *Istruzione sui sinodi diocesani*, «La Documentation catholique», 94 (1997), pp. 826- 831. È interessante riprendere qui quanto dice il Direttorio *Apostolorum successores* del 2004 a proposito del vescovo, libero di accogliere o meno le opinioni espresse dai membri del sinodo: «D'altra parte, egli non si discosterà da opinioni o voti espressi in larga maggioranza, se non per gravi motivi di carattere dottrinale, disciplinare o liturgico. Il Vescovo chiarisca subito, qualora ve ne fosse bisogno, che non si può mai contrapporre il Sinodo al Vescovo in forza di una pretesa rappresentanza del Popolo di Dio», Congregazione per i Vescovi, *Direttorio Apostolorum successores per il ministero pastorale dei vescovi*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2004, n° 171 a).

<sup>22</sup> F. Coccopalmerio, *De paroecia*, Ed. Pontificia Università Gregoriana, Roma 1991, pp. 172-174. Si potrà leggere anche il suo saggio *La 'consultività' del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio per gli affari economici della parrocchia*, «Quaderni di Diritto ecclesiale», 1 (1988), pp. 60-65.

<sup>23</sup> L'espressione «Chiesa-soggetto» designa in maniera generica l'*ecclesia*, che si distingue dalla «Chiesa di soggetti», cioè dai battezzati. La riprendo da Padre H. Legrand, *Le développement d'Eglises-sujets. Une requête de Vatican II. Fondements théologiques et réflexions institutionnelles*, in G. Alberigo (a cura di), *Les Eglises après Vatican II. Dynamisme et prospective. Actes du colloque international de Bologne*, 1980, Beauchesne, Parigi 1981, pp. 149-184.

<sup>24</sup> Il sinodo diocesano è «l'assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana» (can. 460). Il Consiglio pastorale si vede assegnare un triplice compito: studiare quel che riguarda l'attività pastorale, valutarla e proporre decisioni pratiche (can. 511; Cd 27c). Questo vale per analogia per il Consiglio pastorale di parrocchia di cui il Codice dice che «i fedeli [vi] prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale» (can. 536 § 1). In merito al Consiglio presbiterale, composto unicamente di preti attorno al vescovo diocesano, si rileva la stessa cura del legislatore di vedervi esprimersi la diversità del presbiterio (cfr. can. 499).

<sup>25</sup> *LG* 12b, che cita 1Th 5,12.19-21; cfr. *AA* 3d.

<sup>26</sup> Paolo VI, Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* citato prima nella nota 5.

<sup>27</sup> Sono i termini utilizzati da B. David, *Les conseils paroissiaux*, «Les Cahiers du droit ecclésial», 3 (1968), p. 8.

<sup>28</sup> Cfr. M. Rondet, *Le discernement dans la via de l'Église*, «Christus», 179 (1988), pp. 275-283, in particolare pp. 280-283, sui discernimenti che la comunità in quanto tale, nella sua vita istituzionale, deve operare.